

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

DATA DEL MATRIMONIO _____ RITO _____
(concordatario, civile, acattolico)

I sottoscritti

SPOSO
nato a _____ il _____
CF _____
residente a _____
in via _____
telefono _____
mail _____

SPOSA
nata a _____ il _____
CF _____
residente a _____
in via _____
telefono _____
mail _____

Intendono richiedere la Pubblicazione di Matrimonio e consapevoli delle responsabilità e sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000

DICHIARANO (barrare con la x le sole caselle che interessano)

di essere celibe

di possedere la cittadinanza

di risiedere a

di essere vedovo di

deceduta a _____ il _____

di essere libero da precedente vincolo
matrimoniale contratto il _____

a _____
con _____

di essere nubile

di possedere la cittadinanza

di risiedere a

di essere vedova di

deceduto a _____ il _____

di essere libero da precedente vincolo matrimoniale
contratto il _____

a _____
con _____

- che non esistono impedimenti di parentela, affinità, adozione o affiliazione, a termini dell'art.87 del codice civile, tra me e l'altro nubendo;
- di non trovarmi in alcuna delle condizioni indicate negli artt. 85 e 88 del codice civile.

DATI STATISTICI

titolo di studio _____
professione _____
settore _____
abitazione dopo il matrimonio _____

titolo di studio _____
professione _____
settore _____
abitazione dopo il matrimonio _____

Bernareggio, _____

I DICHIARANTI

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

"L'informativa al pubblico ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) può essere consultata sul sito istituzionale dell'ente visitando la pagina: [www.comune.bernareggio.mb.it/informativa GDPR](http://www.comune.bernareggio.mb.it/informativa-GDPR)".

CODICE CIVILE

CAPO III – Sezione I – Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 85 – Interdizione per infermità mentale

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.

Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

Art. 86 – Libertà di stato

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente.

Art. 87 – Parentela , affinità, adozione e affiliazione

Non possono contrarre matrimonio fra loro:

1. Gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2. I fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3. Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4. Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5. Gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6. L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7. I figli adottivi della stessa persona;
8. L'adottato e i figli dell'adottante;
9. L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6,7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.

I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico

ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati nei numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale.

L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità derivava da matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Art. 88 – Delitto

Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Articolo 89 - Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b ed f, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.